



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 04 aprile 2024

Decreto rettorale rep. n. 1003/2024 prot. n. 36044 del 04 aprile 2024

Sommario

Articolo 1 Indizione delle elezioni.....	3
Articolo 2 Data delle elezioni	3
Articolo 3 Elettorado attivo e passivo.....	3
Articolo 4 Categorie elettorali	4
Articolo 5 Pubblicità degli elenchi degli elettori	4
Articolo 7 Presentazione delle liste.....	5
Articolo 8 Firme a sostegno delle liste	5
Articolo 9 Presentazione delle liste secondo la modalità telematica	5
Articolo 10 Adesione di sostegno alle liste	6
Articolo 11 Denominazioni e simboli confusori.....	6
Articolo 12 Commissione elettorale centrale	6
Articolo 13 Adempimenti della Commissione elettorale centrale.....	7
Articolo 14 Seggi elettorali	7
Articolo 15 Rappresentanti di lista	7
Articolo 16 Materiale Elettorale.....	8
Articolo 17 Propaganda Elettorale	8
Articolo 18 Votazioni – Modalità	8
Articolo 19 Operazioni di scrutinio.....	9
Articolo 20 Scrutinio secondo la modalità telematica.....	10
Articolo 21 Ricorsi.....	10
Articolo 22 Attribuzione delle rappresentanze.....	11
Articolo 23 Durata del mandato	11

Articolo 1

Indizione delle elezioni

1. Ogni due anni il Rettore indice con proprio decreto le elezioni per le rappresentanze degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca (d'ora in poi definiti studenti) nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio degli Studenti, nel Comitato per lo sport universitario, nonché nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Strutture di raccordo, nei Consigli di Corso di Studio e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Sassari.
2. Il decreto rettorale indica le rappresentanze da eleggere nei vari organi secondo quanto disposto dallo Statuto, ed è reso pubblico nel sito web dell'Ateneo almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Le elezioni possono svolgersi anche con modalità telematica, sia attraverso seggio elettorale, sia mediante l'uso di dispositivi personali. La modalità telematica deve essere espressamente prevista nel decreto di indizione delle elezioni, sentito il parere del Consiglio degli Studenti, e deve essere scelto il sistema e le modalità tecniche che consentono il più rapido e corretto svolgimento delle elezioni.

Articolo 2

Data delle elezioni

1. Salvo quanto previsto nel comma successivo, le elezioni per tutte le rappresentanze si tengono contestualmente, in una data compresa tra il 15 Marzo e il 30 Maggio e stabilita dal Rettore con il decreto di indizione, sentito il Consiglio degli Studenti.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. possono essere stabilite in data diversa da quella di cui al comma precedente tenuto conto della scadenza dell'organo.

Articolo 3

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno l'elettorato attivo gli studenti che alla data di svolgimento delle elezioni sono iscritti a un corso dell'Università di Sassari e sono in regola con il pagamento delle tasse.
2. Hanno l'elettorato passivo gli studenti che alla data di scadenza di presentazione delle liste sono iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, a un corso dell'Università di Sassari e sono in regola con il pagamento delle tasse. Questi requisiti costituiscono anche condizione di eleggibilità.
3. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio afferenti al medesimo Dipartimento, esercitano:
 - a) l'elettorato passivo per il Consiglio di un solo Corso di studio;
 - b) l'elettorato attivo per l'elezione delle Rappresentanze Studentesche in entrambi i Consigli di Corso di Studio;
 - c) l'elettorato attivo con un solo voto per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Studenti, in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo sport universitario.
4. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio afferenti a due distinti Dipartimenti, esercitano:
 - a) l'elettorato passivo per il Consiglio di un solo Dipartimento;
 - b) l'elettorato passivo per il Consiglio di un solo Corso di Studio;
 - c) l'elettorato attivo per l'elezione dei propri rappresentanti in entrambi i Consigli di Corso di Studio;
 - d) l'elettorato attivo per l'elezione dei propri rappresentanti in entrambi i Consigli di Dipartimento;
 - e) l'elettorato attivo con un solo voto per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Studenti, in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo sport universitario.

5. Se uno studente è iscritto in due corsi di studio appartenenti a due dipartimenti diversi, e si candida al Consiglio di uno dei due dipartimenti, non può candidarsi al Consiglio di corso di studio appartenente all'altro dipartimento.

6. Se uno studente è iscritto in due corsi di studio appartenenti a due dipartimenti diversi i quali a loro volta appartengono a due diverse strutture di raccordo, e si candida al Consiglio di una delle due strutture di raccordo, non può candidarsi al Consiglio di corso studio o al Consiglio di Dipartimento appartenenti all'altra struttura di raccordo.

Articolo 4

Categorie elettorali

1. I rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio degli Studenti, sono eletti ai sensi, rispettivamente: dell'art. 24, comma 1, lett. e), dell'art. 26, comma 1, lett. e), dell'art. 29, comma 4, lett. c), d) ed e) dello Statuto.

2. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, nei Consigli dei Corsi di studio e nei Consigli delle Strutture di raccordo, sono eletti ai sensi, rispettivamente: dell'art. 39, comma 3, lett. d) e h), dell'art. 44, comma 2, lett. b), dell'art. 50, comma 5, lett. b) dello Statuto.

3. I rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario sono eletti senza distinzione di categorie dagli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 28 giugno 1977, n. 394.

4. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Sassari sono eletti ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 5 della Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37.

Articolo 5

Pubblicità degli elenchi degli elettori

1. Gli elenchi degli elettori sono riepilogati, a cura dell'Ufficio Affari Generali, in ordine alfabetico per ciascun Corso di Studio, di dottorato di ricerca e di Specializzazione.

2. Entro 10 giorni dalla data del decreto di indizione, essi sono resi pubblici mediante esposizione alla consultazione presso l'Ufficio Affari Generali.

3. Le contestazioni alle risultanze degli elenchi devono essere presentate in forma scritta, anche elettronica, all'Ufficio Affari Generali, non oltre 7 giorni prima della data delle elezioni.

Articolo 6

Numero massimo di candidature

1. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un simbolo (da inviare all'Ufficio Affari Generali), da una denominazione o sigla e può comprendere un numero massimo di candidati superiore al numero degli eligendi secondo il seguente prospetto:

- Senato Accademico n. 4 (2+2)
- Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi nel Senato Accademico n. 2 (1+1)
- Consiglio di Amministrazione n. 4 (2+2)
- Comitato per lo sport universitario n. 3 (2+1)
- Collegio unico del Consiglio degli Studenti n. 10 (7+3)
- Rappresentante dei dottorandi nel Consiglio degli Studenti n. 2 (1+1)
- Rappresentante degli specializzandi nel Consiglio degli Studenti n. 2 (1+1)
- Consiglio di Dipartimento, un numero di studenti pari al 15% dei suoi membri + 2;
- Rappresentante di specializzandi e dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento n. 2 (1+1);

- Consiglio della Struttura di raccordo, un numero di studenti pari al 15% dei suoi membri + 2;
- Consiglio di Corso di Studio, un numero di studenti pari al 15% dei membri del Consiglio + 2;
- Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n. 2 (1+1).

Articolo 7

Presentazione delle liste

1. Le liste dei candidati, per le elezioni in ciascun organo, possono essere presentate da ogni studente avente diritto all'elettorato passivo nel proprio organo di riferimento.
2. La lista è presentata da uno dei candidati indicato entro le ore 13.00 del 15° giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale che indice le elezioni.
3. La presentazione avviene mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC) personale del presentatore di Lista all'indirizzo PEC istituzionale dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo protocollo@pec.uniss.it, oppure mediante posta elettronica ordinaria personale del presentatore di Lista all'e-mail ordinaria selezioni@uniss.it.
4. Alla lista devono essere allegate le firme autografe degli studenti, secondo quanto previsto dall'articolo successivo, unitamente ai dati anagrafici degli studenti, agli estremi dei documenti di identità e del numero di matricola universitaria, utilizzando esclusivamente l'apposito "format" preventivamente predisposto dall'Ufficio Affari Generali.
5. L'Ufficio Affari Generali accerta i requisiti dei candidati, compreso l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle tasse universitarie, e ne dà comunicazione alla Commissione Elettorale Centrale.
6. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per l'elezione dello stesso organo.
7. Il presentatore di lista è contrassegnato nell'elenco dei candidati con il numero 1 e all'atto della presentazione allega un documento di identità valido, munito di fotografia.
8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e del nome e del Corso di Studio a cui sono iscritti ed i rispettivi numeri di matricola universitaria, e sono contrassegnati con numeri progressivi.
9. L'ordine di presentazione delle liste è stabilito sulla base del numero di protocollo assegnato dall'ufficio competente.

Articolo 8

Firme a sostegno delle liste

1. La lista dei candidati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, al Comitato per lo sport universitario e al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. deve essere corredata dalle firme di almeno 40 studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie, diversi dai candidati e dotati di elettorato attivo.
2. La lista degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca candidati al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti deve essere corredata dalle firme di almeno 8 studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie, diversi dai candidati e dotati di elettorato attivo per la componente di riferimento.
3. Non possono essere firmate più liste per l'elezione al medesimo organo.

Articolo 9

Presentazione delle liste secondo la modalità telematica

1. Se sono disposte le elezioni con modalità telematica, la presentazione delle liste di cui all'articolo precedente deve essere effettuata anch'essa con modalità telematica secondo le regole del presente articolo.
2. La lista può essere caricata dallo studente capolista nel sistema e nella procedura telematici dal giorno successivo a quello di registrazione del decreto di indizione ed entro il ventesimo

giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

3. Il capolista deve inserire il nominativo di ciascun candidato. La presentazione della candidatura deve contenere gli elementi richiesti dal sistema. La candidatura proposta è visibile all'interno della lista solo a seguito della formale accettazione da parte del candidato. L'eventuale rinuncia alla candidatura deve essere formalizzata secondo la procedura richiesta dal sistema.

4. La presentazione della lista si perfeziona con la chiusura della procedura nel termine di cui al comma 2.

5. Le liste dei candidati sono rese pubbliche mediante pubblicità sulla pagina web di Ateneo entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 10

Adesione di sostegno alle liste

1. Se la presentazione delle liste è effettuata con modalità telematica, il sostegno alle liste di cui all'articolo 8 è dato attraverso l'area web personale riservata, secondo le modalità tecniche indicate dal sistema.

2. Il sostegno di cui al comma precedente può essere dato dal momento della chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sino alle ore 24,00 del decimo giorno antecedente alla data delle elezioni.

3. Per quanto non espressamente previsto, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 11

Denominazioni e simboli confusori

1. Scaduto il termine per la presentazione o, se successivo, per il sostegno delle liste, la Commissione elettorale verifica i simboli e le denominazioni delle liste.

2. Se due o più liste presentano lo stesso simbolo o denominazione, o se essi sono idonei a ingenerare confusione la Commissione elettorale centrale invita gli studenti capolista a trovare un accordo entro il termine perentorio di due giorni.

3. Nel caso di mancato accordo, la Commissione elettorale centrale, sentiti gli studenti capolista o un loro delegato, esclude la lista responsabile dalle elezioni.

Articolo 12

Commissione elettorale centrale

1. Per le elezioni degli studenti è costituita una Commissione elettorale centrale, nominata con decreto rettorale.

2. La Commissione elettorale centrale è composta dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, dal Dirigente dell'Area didattica (o da un suo delegato), da un impiegato tecnico-amministrativo designato dal Direttore Generale e da due studenti, designati dal Rettore, che non sono candidati e non hanno sostenuto le liste ai sensi degli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali è il Presidente della Commissione elettorale centrale; il Dirigente dell'Area didattica funge da vicepresidente; esercita le funzioni di Segretario un impiegato tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

4. Entro due giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste o, se successivo, del sostegno delle liste, il Presidente provvede alla convocazione della Commissione elettorale centrale.

Articolo 13

Adempimenti della Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale:

- a) verifica la regolarità delle liste e ne dispone eventualmente l'esclusione dall'elezione;
- b) dispone l'eliminazione della confusorietà del simbolo e della denominazione ai sensi dell'articolo 11 ed eventualmente dispone l'esclusione delle liste inadempienti;
- c) rende immediatamente pubbliche le liste sulla pagina web di Ateneo, numerate secondo l'ordine di presentazione, dopo averle certificate come regolari;
- d) verifica la regolarità delle operazioni inerenti all'intero procedimento elettorale e fornisce le necessarie istruzioni;
- e) esclude i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- f) esclude i candidati che risultino compresi in più di una lista per le elezioni di ciascuna rappresentanza;
- g) esclude i candidati che risultino in soprannumero rispetto al numero di candidati indicati nell'articolo 6 nei singoli organi, a cominciare dall'ultimo della lista;
- h) nel caso di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, o di mancato rispetto dei doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, segnala al Rettore, per i provvedimenti del caso, coloro i quali se ne siano resi responsabili.

2. Per ciascuna seduta della Commissione il Segretario redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

Seggi elettorali

1. Ogni seggio è composto da un Funzionario e da almeno due scrutatori (fino a un massimo di quattro) nominati dal Direttore del Dipartimento. Il Funzionario e gli scrutatori vengono scelti tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Il Funzionario svolge le funzioni di Presidente, mentre uno degli scrutatori esercita le funzioni di Segretario. Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un Vice Presidente.
2. Qualora le votazioni si svolgano secondo la modalità telematica, del seggio fa parte anche un componente con funzione di esperto informatico nominato dal Direttore Generale.
3. L'insediamento del seggio è valido se il Presidente e gli scrutatori sono presenti presso lo stesso nell'orario stabilito dalla convocazione.
4. Per assicurare la validità delle operazioni elettorali, presso il seggio devono essere sempre presenti almeno due componenti e, in caso di votazione telematica, l'esperto informatico.
5. Il Presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali coadiuvato da uno scrutatore.
6. Il Presidente, nei casi di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
7. Il servizio d'ordine del seggio è garantito dal Presidente.
8. In caso di violazione e disturbo delle operazioni di voto o scrutinio, il Presidente può fare allontanare gli elettori dal seggio. Le operazioni proseguiranno solo una volta che l'ordine sia stato ripristinato.

Articolo 15

Rappresentanti di lista

1. Ogni lista può nominare per ciascun seggio elettorale, tra gli aventi diritto di voto, un suo rappresentante, da qui in poi definito "Rappresentante di lista".
2. Per espletare le proprie funzioni, il Rappresentante di lista deve presentarsi al seggio

elettorale munito del provvedimento di nomina, curato dall'Ufficio Affari Generali, nell'arco della giornata prevista per le votazioni, e comunque prima che siano già iniziate le operazioni di spoglio, penail mancato accreditalmento.

3. I compiti del Rappresentante di lista sono:

- a) controllare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano come previsto dal regolamento;
- b) contestare eventuali irregolarità o presunte tali, richiedendo che la contestazione sia verbalizzata dal Segretario del seggio.

4. Il Rappresentante di lista può essere allontanato dal seggio, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, in caso di violazione di norme comportamentali che impediscano il regolare svolgimento delle attività del seggio.

Articolo 16

Materiale Elettorale

1. L'Amministrazione centrale provvede a fornire il seguente materiale elettorale:

- due copie di un manifesto unico contenente le liste dei candidati; - una copia del presente regolamento;
- l'occorrente materiale di cancelleria.

Articolo 17

Propaganda Elettorale

1. L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte dei gruppi che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, è effettuata esclusivamente nelle bacheche dell'Amministrazione centrale e dei singoli Dipartimenti.

2. Il personale tecnico-amministrativo è autorizzato ad eliminare ogni altra propaganda elettorale che non rispetti quanto previsto al comma 1.

3. Nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale sia dentro il seggio sia entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Le manifestazioni di propaganda devono concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle elezioni.

4. Il mancato rispetto del comma 1 e qualsiasi turbativa all'esercizio del libero voto, devono essere segnalati alla Commissione elettorale centrale che riferirà al Rettore per l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

Articolo 18

Votazioni – Modalità

1. I componenti di ciascun seggio si riuniscono alle ore 8.00 del giorno fissato per le elezioni nelle rispettive sedi.

2. Il Presidente del seggio, dopo avere constatato l'integrità dei sigilli dei plichi per le elezioni di cui al presente regolamento, li apre e verifica che il contenuto corrisponda a quello elencato nelle distinte di accompagnamento.

3. Una copia del presente regolamento e una del manifesto contenente le liste dei candidati vengono affissi nella sala delle votazioni.

4. I seggi elettorali restano aperti dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del primo giorno e dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del secondo giorno.

5. Identificazione degli elettori:

a) L'elettore che si reca nel seggio per l'operazione di voto viene preliminarmente identificato attraverso un documento di identità valido, munito di fotografia. In mancanza dell'esibizione del documento, l'elettore non può essere ammesso al voto, salvo il caso in cui il riconoscimento avvenga da parte di un componente del seggio.

b) L'elettore fisicamente impedito può essere ammesso al voto con l'assistenza di un familiare, identificato dai componenti del seggio, o di un altro studente iscritto nel registro dei votanti liberamente scelto. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per non più di un elettore.

6. Se le elezioni avvengono con le schede di votazione, l'elettore riceve quelle relative a ciascun organo per il quale ha diritto di voto.

a) Una volta constatata l'identità dell'elettore, il Presidente procede alla sua ammissione al voto, consegnando a ciascuno le schede cui hanno diritto, dopo che l'elettore ha apposto la propria firma accanto al suo nome nello spazio appositamente riservato nell'elenco degli elettori del seggio elettorale.

b) Nel caso in cui lo studente non risultasse inserito negli elenchi è ammesso al voto a seguito di attestazione dell'Ufficio competente della regolare iscrizione, anche inviata via mail al Presidente del seggio. Il nome dell'elettore, con relativo numero di matricola, sarà integrato dal Presidente negli elenchi degli aventi diritto al voto.

c) L'elettore, per votare, appone con la penna fornitagli dal seggio un segno di croce sulla sigla della lista da lui prescelta e per esprimere il voto di preferenza appone un segno a fianco di un candidato compreso nella lista prescelta o ne scrive il nome nel caso questo non sia già riportato sulla scheda.

7. Le elezioni con modalità telematica tramite dispositivo personale dell'elettore avvengono nell'orario di cui al comma 4 e dopo tale orario il sistema di voto verrà disattivato.

8. All'orario di chiusura del seggio gli elettori presenti sono ammessi a votare.

9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 19

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 14:00. Il Presidente del seggio procede alle operazioni appresso indicate:

a) accerta il numero dei votanti;

b) estrae le schede dall'urna e riscontra se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;

c) controlla il numero delle schede non utilizzate;

d) effettua lo spoglio delle schede.

2. Man mano che il Presidente dà lettura delle varie schede, gli scrutatori prendono nota, negli appositi prospetti, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.

3. Di tali prospetti vengono compilate due copie, che devono recare la firma di tutti i componenti il seggio elettorale.

4. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle distribuite dal seggio stesso;

b) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;

c) nelle quali l'elettore, senza aver espresso voto di lista, abbia espresso preferenze per candidati appartenenti a più di una lista;

d) che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità.

5. Nelle schede contenenti preferenze in numero superiore a quello previsto è valido esclusivamente il voto dato alla lista.

6. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista ma che contengano solo preferenze per candidati appartenenti ad una stessa lista.
7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.
8. Le operazioni di scrutinio devono essere svolte senza interruzioni.
9. Le interruzioni, causate da comportamento negligente da parte degli elettori presenti alle operazioni di scrutinio, saranno sanzionate con l'allontanamento dal seggio.
10. L'attribuzione dei voti espressi nelle schede è compiuta dal Presidente d'accordo con i Rappresentanti di Lista. Nel caso di disaccordo le schede contestate vengono rimesse al giudizio della Commissione elettorale centrale.
11. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il Segretario di ciascun seggio redige il verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati gli eventuali reclami e le contestazioni, nonché le decisioni prese e sono riportati i risultati degli scrutini.
12. Al verbale sono allegati i prospetti dello scrutinio.
13. In particolare per quanto riguarda le operazioni di scrutinio devono essere indicati:
 - a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
 - b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, le preferenze riportate dai singoli candidati;
 - c) il numero delle schede valide, di quelle contestate, di quelle nulle e di quelle bianche.
14. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
15. Ultimati tali adempimenti, il Presidente del seggio elettorale trasmette immediatamente il risultato dello scrutinio e tutto il materiale alla Commissione elettorale centrale la quale provvede al controllo dei verbali dei seggi e delle schede e a dirimere le eventuali contestazioni.

Articolo 20

Scrutinio secondo la modalità telematica

1. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio allegano al verbale le risultanze previste dal sistema telematico. Il Presidente di seggio provvede, quindi, a consegnare alla Commissione Elettorale il verbale e le risultanze.
2. Le operazioni di scrutinio e l'elaborazione dei risultati sono resi disponibili dal sistema di voto elettronico.
3. La Commissione elettorale centrale, esaminati i verbali dei seggi e verificata la regolarità delle procedure elettorali, trasmette i risultati al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti indicando, per ciascuna rappresentanza, la decorrenza del mandato. Il decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Articolo 21

Ricorsi

1. Avverso pretese irregolarità delle operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla Commissione elettorale centrale nel termine perentorio di 2 giorni dalla data in cui i seggi hanno ultimato le operazioni elettorali. Fa fede la data apposta dall'Ateneo.
2. Avverso pretese irregolarità a capo della Commissione elettorale centrale i candidati e gli elettori possono proporre ricorso al Rettore entro 12 giorni dalla fine dei lavori della Commissione.
3. Il Rettore convoca il Senato Accademico per l'esame degli eventuali ricorsi.

4. Il Senato Accademico si pronuncia non oltre il 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 22

Attribuzione delle rappresentanze

1. La Commissione elettorale centrale, esaminati i verbali dei seggi e gli eventuali ricorsi, e verificata la regolarità delle procedure, attribuisce le rappresentanze applicando il criterio proporzionale e il seguente metodo:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, due, etc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità di quoziente è scelto quello cui corrisponde la cifra elettorale minore. Qualora le cifre elettorali iniziali di due o più liste siano uguali, per l'attribuzione del seggio si procede al sorteggio fra le liste stesse;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti ricavati;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Articolo 23

Durata del mandato

- 1. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
- 2. In caso di dimissioni o di cessazione dallo status di studente dell'Università di Sassari o di decadenza determinata dall'assenza ingiustificata in più di tre sedute consecutive, subentra al rappresentante dimissionario, o cessato, o decaduto il primo dei non eletti della stessa lista. Il mandato del componente subentrante scadrà nella medesima data in cui sarebbe scaduto il mandato del componente cessato.
- 3. Il rappresentante degli studenti eletto nel Senato Accademico o nel Consiglio di Amministrazione che consegua la laurea nel corso del proprio mandato, non decade e permane in carica qualora entro i novanta giorni successivi riacquisti lo status di studente con una nuova immatricolazione ad un corso di laurea triennale o magistrale, fatta salva l'espressa rinuncia alla permanenza in carica.
- 4. Durante i novanta giorni di vacanza di cui ai commi precedenti, il rappresentante degli studenti è sospeso dalla partecipazione alle adunanze degli Organi.
- 5. Nel caso in cui una o più liste non abbiano più candidati utilizzabili per la copertura dei seggi assegnati alla lista o per la sostituzione dei propri rappresentanti a seguito di cessazione, i seggi vacanti sono assegnati alle liste con i maggiori quozienti elettorali non attribuiti.

